



OSSERVATORIO
WEALTH MANAGEMENT

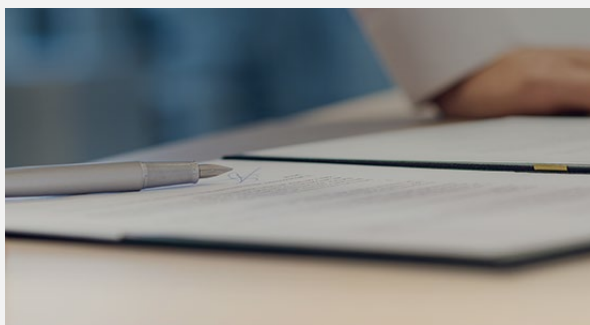
di Morri Rossetti & Franzosi

Monthly Roundup

Luglio - agosto 2025

I principali aggiornamenti in materia di Wealth Management degli scorsi mesi.

Francia – Donation-partage (donazione con suddivisione anticipata tra gli eredi)



Abstract

La donation-partage è uno strumento francese, molto efficace per anticipare la divisione del patrimonio, proteggere la volontà dei donanti e ridurre le contestazioni tra eredi. In Francia, i beni donati con questa modalità non devono essere ricompresi nell'asse ereditario nella dichiarazione di successione.

La questione giuridica

La donation-partage è un istituto previsto dagli articoli 1075 e seguenti del Code civil francese, mediante il quale un disponente, in piena capacità e in vita, trasferisce con effetto immediato e irrevocabile la proprietà di tutto o parte del proprio patrimonio a favore dei suoi eredi, procedendo contestualmente alla divisione tra essi.

Tale istituto realizza una duplice funzione: da un lato, costituisce una liberalità inter vivos, dall'altro, anticipa la ripartizione ereditaria, consentendo al disponente di predisporre la successione in forma ordinata, equitativa e conforme alla propria volontà.

In tal modo, la donation-partage si configura come uno strumento di pianificazione successoria che mira a prevenire conflitti tra eredi e a garantire stabilità e certezza nella trasmissione del patrimonio.

Questo istituto si rivela particolarmente utile per i genitori (o altri ascendenti) che desiderano evitare futuri conflitti tra gli eredi, garantendo sin da subito una distribuzione chiara e condivisa dei beni.

I beneficiari, infatti, vengono coinvolti attivamente nella divisione, potendo consultarsi e accordarsi sulla ripartizione, rafforzando così la coesione familiare e la stabilità patrimoniale.

Nel diritto successorio, quale principio generale, tutte le liberalità compiute in vita devono essere tenute in considerazione al momento della successione attraverso due principali meccanismi di calcolo:

- la collazione, che mira ad assicurare l'uguaglianza tra gli eredi legittimi: consiste nel computare il valore delle donazioni ricevute da ciascun erede al fine di riequilibrare le rispettive quote ereditarie;
- la riduzione, che ha lo scopo di tutelare la quota di riserva spettante agli eredi legittimari: serve a verificare che le donazioni effettuate non abbiano intaccato questa porzione indisponibile del patrimonio.

In entrambi i casi, i beni donati devono essere rivalutati al momento della morte del disponente,

considerando altresì lo stato in cui si trovavano al momento della donazione.

Al contrario, la caratteristica essenziale della donation-partage, che la distingue da una semplice donazione, è la divisione anticipata e concordata dei beni tra i donatari. È questo elemento a conferirle una valenza successoria, pur trattandosi formalmente di un atto tra vivi.

La donation-partage rappresenta una delle rare eccezioni al divieto dei patti successori futuri, nella misura in cui consente la trasmissione anticipata di beni destinati a confluire nell'eredità.

L'atto è soggetto alle forme richieste per le donazioni tra vivi e deve necessariamente essere redatto per atto pubblico notarile.

Quali sono i vantaggi della donation-partage?

La donation-partage offre numerosi vantaggi, dal punto di vista del diritto civile e sotto il profilo fiscale. Ecco i principali benefici:

1. Ridurre i costi e prevenire i conflitti familiari: organizzare in anticipo la trasmissione del patrimonio consente di risparmiare sui costi di successione e di evitare eventuali tensioni tra eredi. La donation-partage permette di pianificare la successione secondo la volontà del donatore, stabilendo con chiarezza la ripartizione dei beni.
2. Possibilità di riservare l'usufrutto: nell'ambito della donazione, i donatori possono riservarsi l'usufrutto sui beni oggetto di trasferimento, conservando così il diritto di utilizzarli e di percepirne i frutti civili, naturali o industriali (ad esempio, i canoni di locazione derivanti da immobili). In tal caso, i donatari acquisiscono unicamente la nuda proprietà, mentre l'usufrutto permane in capo ai donatori fino alla loro morte. Ai fini successori, la base imponibile sarà calcolata sul valore della nuda proprietà, che risulta

inferiore rispetto a quello della piena proprietà e varia in funzione dell'età dell'usufruttuario al momento della donazione, secondo le tabelle previste dalla normativa vigente.

3. Flessibilità contrattuale e personalizzazione mediante clausole specifiche: la donation-partage si caratterizza per l'elevata flessibilità che consente di inserire clausole personalizzate in funzione delle esigenze patrimoniali e familiari del donatore. Tra le principali clausole che possono essere previste, si segnalano:

- Clausola di accrescimento dell'usufrutto a favore del coniuge superstite, mediante la quale si dispone che, alla morte del coniuge, l'usufrutto si trasferisca automaticamente all'altro;
- Clausola di inalienabilità, che subordina l'alienazione o la disposizione del bene donato al previo consenso del donatore, limitando così la libertà del donatario in funzione di una tutela rafforzata;
- Clausola di mantenimento del bene nella sfera patrimoniale personale del donatario, la quale assicura che il bene resti estraneo alla comunione legale dei beni, evitando che possa essere oggetto di rivendicazioni da parte dell'eventuale coniuge in caso di separazione o divorzio.
- Clausola di vincolo su beni comuni – quando il donatore è sposato, può effettuare una donation-partage da solo e solo sui suoi beni personali. È anche possibile per i coniugi effettuare una donation-partage congiunta, riguardante i beni comuni. I coniugi dispongono quindi di una grande libertà in materia.

Tali clausole contribuiscono a modellare l'atto in modo conforme alle volontà del disponente e alla tutela degli equilibri familiari, senza compromettere la validità e l'efficacia della donazione.

- **Fiscalità favorevole:** la donation-partage è soggetta al regime fiscale delle donazioni con alcuni vantaggi; i diritti di successione sono calcolati sulla base del valore dei beni al momento della donazione e non su quello al momento del decesso, come accade per una semplice donazione. Inoltre, nel caso di una donazione-partage tra genitori e figli, l'esenzione ammonta a 100.000 euro per ciascun genitore e per ciascun figlio, ed è rinnovabile ogni 15 anni.

Queste esenzioni consentono di ridurre sensibilmente il carico fiscale legato al trasferimento del patrimonio, a seconda del valore dei beni trasferiti e del grado di parentela.

Nel caso di donazione-partage con riserva di usufrutto la nuda proprietà dei beni donati è valutata solo in una frazione del valore totale del bene.

Questa valutazione parziale consente di limitare i diritti di successione da pagare al momento del trasferimento patrimoniale. In tal modo, il donatore può trasferire una parte del suo patrimonio mantenendo l'usufrutto dei beni donati, garantendo così la propria sicurezza economica.

Osservazioni e confronto con il diritto italiano: il patto di famiglia

Nell'ordinamento italiano non esiste un istituto corrispondente alla donation-partage del diritto francese. Tuttavia, sul piano della ratio legis, un punto di contatto può essere individuato nel patto di famiglia, disciplinato dagli articoli 768-bis e seguenti del Codice civile.

Entrambi gli strumenti, pur nella diversità delle rispettive strutture giuridiche, rispondono a un'esigenza comune: anticipare in vita gli effetti della successione, consentendo al disponente di organizzare la trasmissione del proprio patrimonio in modo ordinato e consapevole, prevenendo potenziali conflitti tra gli eredi al momento dell'apertura della successione.

Il patto di famiglia si caratterizza per un ambito applicativo più ristretto rispetto alla donation-partage poiché è riferibile esclusivamente al trasferimento dell'azienda o delle partecipazioni societarie.

In tal senso, esso è concepito come uno strumento di trasmissione generazionale dell'impresa familiare, con lo scopo di garantirne la continuità.

Più precisamente, il patto di famiglia è un contratto a contenuto successorio con cui l'imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, la propria azienda — oppure, se titolare di partecipazioni societarie, le trasferisce, in tutto o in parte — a uno o più discendenti.

Questo trasferimento può avvenire solo con il consenso del coniuge e di tutti coloro che, se la successione si aprisse in quel momento, sarebbero legittimari, ossia titolari di una quota di legittima per legge.

Il patto, dunque, non può essere stipulato ignorando le posizioni successorie di questi soggetti, che sono parte necessaria dell'accordo.

A tutela dei legittimari non assegnatari, il patto prevede un obbligo di liquidazione: chi riceve l'azienda o le partecipazioni societarie deve corrispondere agli altri legittimari una somma di denaro pari al valore della quota che spetterebbe loro, salvo che questi rinuncino volontariamente, in tutto o in parte, a tale diritto.

Ciò consente di evitare che l'assegnazione dell'azienda pregiudichi i diritti successori degli altri eredi, senza compromettere la funzionalità economica dell'impresa.

Il trasferimento ha effetto immediato e definitivo: l'azienda o le partecipazioni escono dal patrimonio del disponente e non rientrano nella sua successione.

Alla morte del disponente, il trasferimento non può più essere messo in discussione e non è ammessa l'azione di riduzione, tipicamente prevista per le disposizioni lesive della legittima.

Il bene oggetto del patto, pertanto, resta definitivamente acquisito al patrimonio del discendente beneficiario, salvo rare eccezioni previste dalla legge.

Dal punto di vista fiscale, il patto di famiglia è soggetto ad un regime agevolato, volto a favorire il passaggio generazionale dell'impresa; infatti, il trasferimento dell'azienda o delle partecipazioni societarie tramite patto di famiglia è esente da imposta di donazione e da imposta sulle successioni, purché siano rispettati alcuni requisiti: in particolare, nel caso di trasferimento d'azienda è richiesto che il beneficiario prosegua l'attività imprenditoriale, mentre nel caso di trasferimento di partecipazioni in società di capitali è necessario che il beneficiario detenga il controllo per almeno cinque anni.

Inoltre, per usufruire pienamente delle agevolazioni è necessario che il patrimonio trasferito consista in un'azienda, in partecipazioni in società, o in beni funzionali all'attività economica, e che il discendente mantenga l'impegno alla continuità aziendale.

Pertanto, sebbene il patto di famiglia italiano non sia sovrapponibile alla donation-partage francese, esso ne condivide l'intento principale:

evitare il frazionamento del patrimonio familiare e assicurare una trasmissione ordinata e stabile dei beni, in particolare dell'impresa, nel rispetto dell'equilibrio tra libertà negoziale del disponente e tutela dei diritti ereditari dei legittimari.

* * *

La validità del Trust autodichiarato



Abstract

La sentenza n. 329 del 2025 del Tribunale di Padova, oggetto del presente commento, affronta il tema della validità del trust autodichiarato. La questione si colloca al centro del dibattito in materia di pianificazione patrimoniale, ambito in cui l'utilizzo dello strumento del trust è sempre più frequente. In tale contesto, risulta essenziale che i trust siano strutturati con requisiti di solidità giuridica tali da garantirne la tenuta rispetto a eventuali contestazioni di nullità.

Il caso

Il caso oggetto della pronuncia trae origine dall'istituzione di un trust di natura familiare. Con atto del 2010, il disponente costituiva un trust autodichiarato, attribuendo a sé stesso la qualifica di *trustee* e designando come beneficiari i propri discendenti.

Successivamente, nella medesima veste di *trustee* del trust, egli procedeva all'acquisto – con risorse proprie – di un immobile destinato a

confluire nel fondo in trust, nel quale lo stesso stabiliva la propria residenza.

Nel 2020, mediante atto di modifica dell'atto istitutivo, il disponente rassegnava le proprie dimissioni dalla carica di *trustee*, nominando quale nuovo *trustee* una società fiduciaria interamente partecipata da un proprio socio in affari.

A seguito di tali vicende, l'ex coniuge del disponente – titolare di un credito di circa Euro 380 mila per il mancato adempimento degli obblighi di mantenimento stabiliti in sede di separazione giudiziale – conveniva in giudizio, sia in proprio che in qualità di genitore convivente dei due figli, il disponente e il nuovo *trustee*.

La parte attrice chiedeva al Tribunale, *inter alia*, di accertare e dichiarare:

- la nullità, invalidità e/o inefficacia del trust, con conseguente accertamento della proprietà esclusiva in capo al disponente dell'immobile oggetto del fondo in trust;
- la nullità dell'atto di modifica relativo alla nomina del nuovo *trustee*, per nullità derivata dall'atto istitutivo originario, e la conseguente riconduzione del bene al patrimonio personale del disponente.

A fondamento delle proprie domande, l'attrice deduceva la nullità del trust perché simulato e immeritevole di tutela ex art. 1322 c.c., nonché la violazione dell'art. 2 della Convenzione dell'Aja del 1985, in assenza dell'essenziale requisito della segregazione patrimoniale.

A suo dire, infatti, il disponente non avrebbe mai effettivamente perso la disponibilità dell'immobile oggetto del fondo in trust, configurandosi così un "*sham trust*" avente come unico obiettivo quello di sottrarre il bene alle legittime pretese creditorie.

Il disponente si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto delle domande attoree, rivendicando la piena validità ed efficacia del trust, nonché la corretta segregazione del patrimonio sin dalla sua costituzione.

La pronuncia

Il Tribunale ha dichiarato la nullità del trust ritenendo sussistente un vizio strutturale dell'atto istitutivo, idoneo a escludere la validità del trust per mancanza di segregazione e per interferenza del disponente nella gestione.

La pronuncia in commento offre un'analisi approfondita sulla validità del trust autodichiarato, soffermandosi in particolare sull'ammissibilità di tale figura alla luce dei principi di segregazione patrimoniale e autonomia gestionale propri dell'istituto.

Il Tribunale di Padova considera centrale, nella valutazione di validità, il caso in cui il *trustee* coincida con il disponente (*settlor*) ed eserciti poteri ampi e incisivi nella gestione del patrimonio conferito nel fondo in trust.

In tale configurazione, si impone un esame attento volto a verificare se tali poteri siano compatibili con la reale separazione del fondo in trust dal patrimonio personale del disponente-*trustee*.

Come noto, nella logica dell'istituto, il *trustee* assume la titolarità dei beni non in qualità di pieno proprietario, bensì quale soggetto tenuto a gestire e disporre dei beni nell'interesse dei beneficiari e in coerenza con lo scopo indicato nell'atto istitutivo.

Al tempo stesso, il disponente non può mantenere un potere diretto o penetrante sulla gestione del patrimonio conferito, poiché ciò comprometterebbe il presupposto indefettibile della segregazione.

Ne deriva che, qualora manchi un effettivo spossessamento dei beni, o il *trustee* eserciti poteri equivalenti a quelli del proprietario, ovvero il disponente continui a interferire in modo rilevante nella gestione del fondo, il trust risulta privo dei requisiti di validità richiesti dall'art. 2 della Convenzione dell'Aja del 1985.

Nel caso di specie, il giudice ha posto l'attenzione su due disposizioni dell'atto istitutivo che, di fatto, vanificano ogni reale separazione tra il patrimonio personale del disponente e quello in trust:

- una prima, che consente al *trustee* di distribuire ai beneficiari o allo stesso disponente il reddito non impiegato nella gestione del trust;
- una seconda disposizione, che autorizza il *trustee* a destinare reddito e, in caso di insufficienza, il fondo in trust a beneficio del disponente o di un beneficiario attuale, qualora il patrimonio e il reddito di costoro risultino insufficienti a causa di circostanze estranee.

Tali previsioni, unite alla qualifica del disponente come *trustee*, evidenziano la persistenza di un controllo diretto da parte del disponente sulla gestione e disponibilità dei beni in trust.

Egli, infatti, si era riservato poteri sostanziali: decidere la distribuzione dei beni, stabilire i poteri del *trustee*, nominare o revocare il guardiano, porre termine al trust e, soprattutto, utilizzare personalmente i beni o i redditi del fondo in caso di necessità patrimoniali.

A rafforzare l'assenza di autonomia tra *settlor* e *trustee* vi è un ulteriore elemento fattuale rilevato dal giudice di prime cure: poche settimane prima della nomina del nuovo *trustee*, il disponente, ancora nella veste di *trustee*, concedeva in locazione l'immobile oggetto del trust, vincolandone l'utilizzo e compromettendo

la futura autonomia decisionale del *trustee* subentrante nella gestione del bene. Alla luce di tali circostanze, il Tribunale si è pronunciato sulla nullità del trust.

Conclusioni

La sentenza analizzata pone in rilievo la delicatezza dell'equilibrio tra le diverse esigenze che si manifestano nella costituzione di un trust autodichiarato.

In tale configurazione, assume rilievo centrale la sovrapposizione soggettiva tra disponente e *trustee*, la cui valutazione deve essere condotta alla luce del principio cardine della segregazione patrimoniale.

È infatti essenziale che i beni conferiti nel trust risultino effettivamente separati dal patrimonio personale del *trustee*-disponente, sia sotto il profilo giuridico che gestionale.

A tal fine, occorre verificare che i poteri attribuiti al *trustee* non siano tali da svuotare di contenuto l'autonomia del fondo in trust, compromettendone la funzione e l'efficacia quali strumenti di pianificazione patrimoniale genuina e opponibile ai terzi.

* * *

Trust opaco non residente: tassazione della cessione di società estera con immobile italiano



Abstract

Con la risposta ad interpello n. 175, resa in data 4 luglio 2025, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la plusvalenza realizzata da un trust opaco estero, in seguito alla cessione di partecipazioni in una società svizzera il cui valore era integralmente riferibile a un immobile situato in Italia, è imponibile nel territorio italiano ai sensi dell'art. 23, co.1-bis del TUIR. Tale assunto si applica anche nel caso in cui l'immobile sia stato detenuto dalla società per un periodo superiore a cinque anni, in quanto la tassazione si fonda sulla natura immobiliare prevalente dell'attivo sottostante.

Il caso

L'istante è un trust opaco di diritto statunitense e privo di attività d'impresa, che detiene il 100% delle partecipazioni di una società svizzera, anch'essa priva di stabile organizzazione nel territorio dello Stato.

Il patrimonio della società partecipata consiste esclusivamente in un immobile a uso abitativo situato sul suolo italiano e detenuto da oltre cinque anni.

Il trust intende cedere a terzi l'intera partecipazione nella società elvetica e, successivamente, potrebbe attribuire in tutto o in parte il ricavato della vendita a beneficiari residenti in Italia.

L'istante, pertanto, chiede all'Agenzia:

1. se l'eventuale plusvalenza derivante dalla cessione della partecipazione si debba ritenere prodotta nel territorio dello Stato ai sensi dell'art. 23, co.1-bis del TUIR;
2. se le distribuzioni del reddito ai beneficiari residenti in Italia debbano essere assoggettate ad imposizione nei loro confronti nell'ipotesi in cui il trust sia residente in uno Stato o territorio a regime fiscale privilegiato ai sensi dell'art. 47-bis del TUIR;
3. in caso di distribuzione da parte del trust del ricavato della vendita delle partecipazioni, già oggetto di segregazione, come si determina, per i beneficiari residenti in Italia, la parte da imputare a capitale rispetto a quella eventualmente da imputare a reddito.

La risposta

L'Agenzia per rispondere al quesito fa leva sul principale riferimento normativo, l'art. 23, co. 1-bis, del TUIR, che ha introdotto un criterio territoriale per assoggettare a tassazione in Italia le plusvalenze realizzate da soggetti non residenti, derivanti dalla cessione di partecipazioni in società estere, il cui valore risulti prevalentemente riconducibile a immobili situati in Italia.

Più nel dettaglio, la norma considera come "redditi prodotti in Italia" le plusvalenze generate – da soggetti non residenti – a seguito della cessione di partecipazioni non quotate, qualora, in qualsiasi momento nei 365 giorni precedenti alla cessione, oltre il 50% del valore di tali partecipazioni derivi, direttamente o indirettamente, da beni immobili localizzati nel territorio italiano.

In linea con tale dettato, il legislatore è intervenuto anche sull'art. 5 del D.lgs. 461/1997 (inserendo il nuovo co. 5-*bis*) che in generale prevede un'esenzione da imposizione per le plusvalenze realizzate da soggetti residenti in Paesi inclusi nella *white-list* o da investitori istituzionali esteri, relative – tra l'altro – alla cessione di partecipazioni non qualificate.

Con l'introduzione del co. 5-*bis*, tale esenzione viene esclusa nel caso previsto dall'art. 23, co. 1-*bis*, rendendo quindi applicabile l'imposta sostitutiva del 26%.

L'Agenzia delle Entrate, nel ripercorrere la genesi di tali norme, ha evidenziato l'intento del legislatore di allineare la normativa domestica con le ipotesi in cui le Convenzioni siglate assegnino anche all'Italia il potere impositivo sulle plusvalenze da cessione di partecipazioni a prevalente contenuto immobiliare, nonché la volontà di contrastare arbitraggi realizzati cedendo partecipazioni in società immobiliari in luogo della cessione diretta degli immobili.

Al contrario, l'esenzione prevista dall'articolo 67, co. 1, lett. b) del TUIR per le plusvalenze da cessione di immobili detenuti da oltre cinque anni, risponde all'intento di escludere da tassazione i guadagni non considerati speculativi.

Ne deriva che, sebbene l'effetto concreto dell'art. 23, co. 1-*bis*, sia quello di attrarre a tassazione in Italia le plusvalenze riconducibili a immobili situati nel territorio nazionale – anche quando questi siano nel patrimonio di una società estera

– l'assenza di riferimenti circa il periodo di detenzione dell'immobile comporta comunque l'applicazione dell'imposta in Italia.

Fatte queste premesse, e precisato che oggetto della cessione non è una partecipazione in una società italiana, bensì una partecipazione in una società svizzera, l'Agenzia ha ritenuto applicabile la Convenzione Italia-Statì Uniti sulla base del combinato disposto dell'art. 13 par. 1 e dell'art. 1 par. 12 del relativo Protocollo. In particolare:

- l'art. 13 par. 1 della Convenzione, come da consolidato principio, prevede l'imposizione delle plusvalenze su beni immobili anche nello Stato in cui sono localizzati tali beni;
- l'art. 1 par. 12 del Protocollo stabilisce che, ai fini delle disposizioni di cui al suddetto art. 13 del Trattato, l'espressione "beni immobili" comprende anche le azioni o partecipazioni analoghe in una società o altra associazione di persone, il cui patrimonio consiste interamente o principalmente in beni immobili situati in Italia.

Da questa concatenazione di norme deriverebbe l'imposizione della plusvalenza in Italia in ragione delle disposizioni convenzionali sui capital gain immobiliari.

Per quanto concerne, infine, i chiarimenti relativi alla tassazione delle successive attribuzioni ai beneficiari residenti in Italia, l'Amministrazione ha ritenuto inammissibili, sulla base della normativa e della prassi interna, gli ulteriori quesiti.

Per maggiori informazioni e approfondimenti

Fabrizio Gaetano Pacchiarotti

Partner e Responsabile Osservatorio Wealth Management

Fabrizio.Pacchiarotti@MorriRossetti.it

Morri Rossetti & Franzosi



Osservatorio WM



OSSERVATORIO
WEALTH MANAGEMENT
di Morri Rossetti & Franzosi

Piazza Eleonora Duse, 2
20122 Milano
MorriRossetti.it

Osservatorio-wealth.it